



## SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Referendario relatore
dott. Ottavio Caleo	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario

**nella Camera di consiglio da remoto del 28 aprile 2020 (ex art. 85, comma 3, lett. e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, emergenza epidemiologica COVID-19) ha assunto la seguente**

### **DELIBERAZIONE**

**emessa sulla richiesta di parere del Comune di Arcore**

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in particolare l'articolo 7, comma 8;

vista la nota pervenuta a questa Sezione in data 15 aprile 2020, con cui il Sindaco del Comune di Arcore ha chiesto un parere;

vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

RITENUTA, ai fini dello svolgimento dell'attività consultiva di cui all'art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003, la legittimità delle Adunanze da remoto - *ex art. art. 85, comma 3, lett. e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, emergenza epidemiologica COVID-19* - trattandosi di attività che non implica alcun contraddittorio con l'Ente che ha richiesto il parere e non comporta spostamenti lesivi delle prescrizioni restrittive dirette al contenimento del contagio e alla tutela della salute della collettività;

VISTE le *“Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di Controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020”* emanate dal Presidente della Corte dei conti con DECP n. 139 del 3/4/2020.

Udito il relatore, dott.ssa Alessandra Cucuzza.

#### **PREMESSO**

Il Sindaco del Comune di Arcore, dopo aver delineato l'ampia cornice normativa delle competenze degli enti locali e delle regioni e aver brevemente richiamato il DL n. 23/2020, che nel quadro degli interventi derivanti dalle emergenze sanitarie Covid 19, ha stabilito misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese, ha chiesto di conoscere se *“la concessione di aiuti agli esercizi commerciali del luogo, per la sospensione delle attività derivanti dalla pandemia da Covid 19, sia appannaggio esclusivo dello Stato/Regione o se invece possa configurarsi una competenza concorrente dell'ente locale sulla base delle norme evocate”*.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto alla luce dei consolidati orientamenti ermeneutici, con particolare riguardo all'atto del 27 aprile 2004, con il quale la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene dal Sindaco del Comune di Arcore, che, in quanto rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., è l'organo istituzionalmente legittimato a richiederlo.

Sotto il profilo oggettivo, la funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali, in considerazione della posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei Conti ed al fine di preservare l'autonomia gestionale dell'ente, deve riguardare quesiti in materia di contabilità pubblica a carattere generale ed astratto. In tal modo si esclude che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possano diventare organi di consulenza generale delle autonomie locali e possano ingerirsi nell'esercizio concreto dell'attività amministrativa che sono chiamate a controllare.

Le Sezioni riunite, in particolare, con la delibera n. 54 del 17 novembre 2010, hanno ulteriormente contribuito a delineare l'ambito oggettivo della funzione consultiva, identificando una nozione "dinamica" di contabilità pubblica in grado di comprendere non solo la gestione del bilancio, ma anche la sana gestione finanziaria degli enti e gli equilibri di bilancio. Tale interpretazione esclude, tuttavia, che la nozione di contabilità pubblica possa essere estesa fino a ricomprendere *"qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria"*, per cui, secondo il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza contabile, il fatto che l'attività comporti *"direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile"*

*attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio" non è sufficiente a far rientrare tale attività nell'ambito oggettivo della funzione consultiva affidata alla Corte dei Conti.*

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche la richiesta formulata dal Comune di Arcore non può ritenersi ammissibile in quanto non evidenzia quale sia il quesito in materia di contabilità pubblica sul quale la Sezione è chiamata pronunciarsi, vertendo, piuttosto sulla ricostruzione complessiva del riparto di competenze fra Stato, regioni ed enti territoriali in materia di concessione di aiuti ad attività commerciali. In tale caso è, pertanto, evidente che i profili contabili dell'ampio quesito formulato sono rinvenibili esclusivamente negli eventuali riflessi di ordine patrimoniale sul bilancio dell'ente, ma non coinvolgono principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato o degli Enti pubblici.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, dichiara inammissibile la richiesta di parere di cui in epigrafe.

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 28 aprile 2020.

Il Relatore

(dott.ssa Alessandra Cucuzza)

Il Presidente

(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

29 aprile 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

(dott.ssa Susanna De Bernardis)